

COMUNE DI MENDRISIO

**ORDINANZA MUNICIPALE
CHE REGOLA LA NOTIFICA
DELLE PERSONE RESIDENTI
IN APPARTAMENTI DI VACANZA
E PER LE PERSONE SOGGIORNANTI
NEL COMUNE DI MENDRISIO**

**Ordinanza municipale
che regola la notifica delle persone residenti
in appartamenti di vacanza
e per le persone soggiornanti
nel Comune di Mendrisio**

Il Municipio di Mendrisio,

constatati i frequenti abusi in materia di soggiorno da parte di persone non domiciliate né dimoranti,

viste, per le condizioni di soggiorno di stranieri, le disposizioni contenute nella legge Federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 e la relativa ordinanza di esecuzione del 1 marzo 1949, che al suo articolo 15, stabilisce, per gli organi di polizia, l'obbligo di denuncia qualora il soggiorno di stranieri sia contrario alle disposizioni vigenti, constatato come in materia di controllo abitanti il Municipio esplica funzioni di polizia locale,

in applicazione dell'art. 1 del Regolamento sul controllo degli abitanti emanato dal Consiglio di Stato il 27 ottobre 1967, delle direttive del Dipartimento dell'Interno concernenti il regolamento sul controllo abitanti, visto l'art. 4 cap. 3 lett. b della Legge Tributaria del 1.1.77 per quanto si attiene all'assoggettamento fiscale delle persone non domiciliate

emana le seguenti disposizioni:

TITOLO I

- Art. 1**
Appartamenti di vacanza Sono appartamenti di vacanza ai sensi della presente ordinanza, quegli appartamenti che servono al soggiorno temporaneo di persone non domiciliate né dimoranti nel Comune.
- Art. 2** La destinazione di locali ad appartamento di vacanza deve essere notificato all'ufficio controllo abitanti entro 8 giorni, sia dall'interessato, che dal proprietario dell'immobile. Il termine viene computato dalla data di acquisto dell'immobile o dalla stipulazione del contratto di locazione.
- Art. 3** La notifica personale di cui all'art. 2 deve essere corredata da:
a) una dichiarazione formale che l'appartamento serve solo per soggiorni saltuari che non necessitano di speciali permessi;
b) atti comprovanti le esatte generalità del proprietario od affittuario dell'appartamento, compresi, se del caso, il coniuge ed i figli minorenni.

- Art. 4 La sublocazione o messa a disposizione gratuita dell'appartamento a parenti nei seguenti gradi: padre, madre, figli maggiorenni, fratelli o sorelle, suoceri o altri parenti minorenni per periodi inferiori ai 30 giorni nell'arco di 360 giorni, non sono soggetti a notifica.
Oltre a questo termine dette persone sono tenute a notificarsi presentandosi personalmente agli sportelli dell'ufficio controllo abitanti e producendo documenti di stato civile comprovanti le loro esatte generalità.
Questo obbligo di notifica incombe anche al proprietario o locatario.
- Art. 5 La locazione, la sublocazione o la messa a disposizione gratuita di appartamenti di vacanza a terze persone non parenti ai sensi dell'art. 4 della presente ordinanza, deve essere notificata all'ufficio controllo abitanti da parte dei proprietari o locatari entro 8 giorni.
Non esiste l'obbligo di notifica per le persone che soggiornano nel Comune meno di 21 giorni nell'arco di un anno.
Resta impregiudicato l'obbligo di notifica all'ente turistico.
- Art. 6 Nel caso in cui il proprietario o l'affittuario di un appartamento di vacanza fosse una persona giuridica, l'obbligo di notifica di cui all'art. 1, incombe all'amministrazione.
- Art. 7 Negli appartamenti di proprietà di persone giuridiche, od a loro locati, ogni e qualsiasi soggiorno superiore a 21 giorni nell'arco di un anno, deve essere notificato con i moduli usuali per i domiciliati.
- Art. 8 I proprietari e i locatari di appartamenti di vacanza con contratti validi più di sei mesi sono tenuti a produrre una dichiarazione ufficiale dalla quale risulti il loro domicilio effettivo e fiscale.
Per i domiciliati in Svizzera, una dichiarazione di domicilio dovrà essere consegnata con la notifica di cui all'art. 1 della presente ordinanza.
Detta dichiarazione dovrà essere rinnovata tutti gli anni.
- Art. 9 Le spese sopportate dal Comune per il controllo degli appartamenti di vacanza saranno addebitate agli interessati secondo la tariffa che verrà stabilita dal Municipio.

TITOLO II

- Art. 10**
Dichiarazioni
o certificati di
domicilio
- Le persone che pur soggiornando nel Comune non possono o non intendono trasferire il loro domicilio o la loro dimora da un altro comune svizzero, devono depositare entro 15 giorni un certificato di domicilio o una autorizzazione di soggiorno rilasciata dal loro Comune di domicilio e valida al massimo un anno.
Detto certificato dovrà essere rinnovato o sostituito a cura dell'interessato, nel termine fissato per la sua presentazione.
Scaduti infruttuosamente i termini citati nel presente articolo, verrà avviata regolare procedura di contravvenzione.
- Art. 11**
Documenti
- L'UCA richiederà agli interessati, ogni qualvolta fosse necessario, i documenti atti a rilevare gli esatti dati anagrafici.
Gli stranieri dovranno produrre ogni qualvolta fosse necessario i permessi rilasciati dall'Ufficio Stranieri; qualora ne fossero sprovvisti essi verranno considerati come residenti a titolo di vacanza.
I documenti richiesti dovranno essere prodotti entro 15 giorni dalla prima richiesta.
- Art. 12**
Rimborso
spese
- I soggiornanti di cui all'art. 10 sono tenuti al rimborso delle spese di registrazione e di cancelleria fissate dalla tariffa allegata.
- Art. 13**
Contravvenzioni
- Le contravvenzioni ai disposti della presente ordinanza municipale sono punibili con una multa da Fr. 20.-- a Fr. 200.--.
- Art. 14**
- La presente ordinanza municipale entra in vigore il 1. gennaio 1978 ed abroga ogni e qualsiasi disposizione precedente.

Risoluzione Municipale No. 1904 del 17.1.1978.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il Segretario: